

Codice A1415C

D.D. 27 maggio 2022, n. 907

Programma investimenti art. 20 L. n. 67/1988 - Piano degli interventi di cui all'art. 4 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020 - Regione Piemonte - DGR n. 11-1193 del 3 aprile 2020. Piano degli interventi - Tecnologie e arredi - ASL CN1 - P.O. di Mondovì - "Tecnologie biomediche per allestimento n. 20 posti letto sub-intensiva" - Accertamento e impegno della quota del 95% a carico della Stat



ATTO DD 907/A1415C/2022

DEL 27/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1415C - Politiche degli investimenti

OGGETTO: Programma investimenti art. 20 L. n. 67/1988 - Piano degli interventi di cui all'art. 4 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020 - Regione Piemonte - DGR n. 11-1193 del 3 aprile 2020. Piano degli interventi – Tecnologie e arredi – ASL CN1 – P.O. di Mondovì – “Tecnologie biomediche per allestimento n. 20 posti letto sub-intensiva” - Accertamento e impegno della quota del 95% a carico della Stato per un importo di euro 153.372,75 sul capitolo 20387/2022 dell’entrata e sul capitolo 223344/2022 della spesa. CUP I91B20000570001.

Premesso che:

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, avente per oggetto *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* all’art. 4 *“Disciplina delle aree sanitarie temporanee”*, stabilisce che le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 mette a disposizione delle Regioni un importo complessivo di 50 milioni di euro, a valere sull’importo fissato dall’art. 20, Legge n. 67/1988, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell’ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni;
- l’assegnazione da parte dello Stato dell’importo di cui all’art. 4 *“Disciplina delle aree sanitarie temporanee”* del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 è definito nell’allegato B, che costituisce parte integrante del citato decreto, sulla base del quale alla Regione Piemonte sono stati assegnati

complessivi euro 3.692.564,00;

- la quota del finanziamento statale, pari ad euro 3.692.564,00, corrisponde al 95% dell'importo complessivo mentre la quota del finanziamento regionale, pari a euro 194.346,00 che trova copertura con risorse in c/capitale previste dalla missione Tutela della Salute, programma 01, capitolo 157318/2016 del Bilancio regionale, corrisponde al 5% dell'importo complessivo che è quindi pari ad euro 3.886.910,00.

Considerato che:

- con D.G.R. n. 11 – 1193 del 3 aprile 2020 " D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Attuazione dell'art. 4 "Disciplina delle aree sanitarie temporanee". Approvazione Piani di interventi straordinari delle Aziende Sanitarie per l'emergenza Covid-19 per complessivi euro 3.886.910,00 a valere sull'art.20 della legge 11 marzo 1988, n. 67" sono stati approvati:
- il "Piano degli interventi – Tecnologie e arredi" per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 per un importo che ammonta ad euro 2.510.194,00, di cui euro 2.384.684,00 (corrispondenti alla quota a carico dello Stato pari al 95%) ed euro 125.510,00 (quota del 5% a carico della Regione Piemonte), redatto e finanziato ai sensi dell'art.4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, allegato quale parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
- il "Piano degli interventi - Lavori edilizi" per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 per un importo che ammonta ad euro 1.376.716,00, di cui euro 1.307.880,00 (corrispondenti alla quota a carico dello Stato pari al 95%) ed euro 68.836,00 (quota del 5% a carico della Regione Piemonte), redatto e finanziato ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, allegato quale parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
- con nota in data 10.06.2020, ns. prot. n. 19130 del 11.06.2020, il Ministero della Salute ha comunicato l'approvazione del Piano degli interventi presentato della Regione Piemonte, come da tabelle allegate alla DGR n. 11-1193 del 03.04.2020;
- nel "*Piano degli Interventi – Tecnologie e arredi*", allegato alla DGR. n. 11-1193 del 03.04.2020, tra gli altri, risulta inserito l'intervento denominato "*Tecnologie biomediche per allestimento n. 20 posti letto sub-intensiva*" del P.O. di Mondovì presentato dall'ASL CN1, per un importo complessivo previsto di euro 161.445,00 di cui euro 153.372,75 a carico dello Stato ed euro 8.072,25 a carico della Regione Piemonte (intervento n. 8 della tabella "Piano interventi – Tecnologie e arredi" allegata alla nota ministeriale sopra citata);

con determinazione dirigenziale n. 867/A1415C/2020 del 19 agosto 2020 si è provveduto a sub impegnare, in attuazione della DGR n. 11-1193 del 3 aprile 2020, la somma di euro 8.072,25 sul capitolo 157318 imp. 2016/6665 (sub impegno 34), a favore dell'ASL CN1 a titolo di cofinanziamento regionale del 5%;

- l'ASL CN1 è la Stazione appaltante dell'intervento in oggetto.

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 1647/A1415C/2021 del 28 ottobre 2021 si è provveduto ad approvare, ai fini dell'ammissione al finanziamento, l'intervento inserito nel "*Piano degli Interventi – Tecnologie e arredi*" dal titolo "*Tecnologie biomediche per allestimento n. 20 posti letto sub-intensiva*" del P.O. di Mondovì per un importo previsto di euro 161.445,00 di cui euro 153.372,75 (95%) a carico dello Stato, euro 8.072,25 (5%) a carico della Regione Piemonte, come approvato e verificato dall'ASL CN1 con propria Determinazione del Direttore S.C. Servizio Tecnico n. 1411 del 27 settembre 2021 e con la precisazione riportata nella nota aziendale prot. n. 120785 del 27 ottobre 2021 (ns. prot. 37894 del 27 ottobre 2021), come risulta dalla tabella sottostante:

Specifiche del Finanziamento	Estremi dell'atto	Importo (Euro)
------------------------------	-------------------	----------------

Quota parte del finanziamento statale (95%)	DGR n. 11-1193 del 03/04/2020 – art. 20 della L. 11 marzo 1988 n. 67	153.372,75
Quota parte del finanziamento regionale (5%)	DGR n. 11-1193 del 03/04/2020 – art. 20 della L. 11 marzo 1988 n. 67	8.072,25
TOTALE		161.445,00
Fondi Aziendali		0,00
Totale del piano finanziario		161.445,00

La sopra citata determinazione dirigenziale riporta i seguenti contenuti dichiarati dalla medesima Azienda:

- Fonti di finanziamento: DGR n. 11-1193 del 03/04/2020 – art. 20 della L. 11 marzo 1988 n. 67
- CUP: I91B20000570001
- Localizzazione: P.O. di Mondovì
- Costo complessivo dell'intervento: euro 161.445,00

con nota ASL CN1 prot. n. 120785 del 27 ottobre 2021 (ns. prot. 37894 del 27 ottobre 2021) l'Azienda ha precisato che l'importo complessivo del quadro economico sopra riportato è pari ad euro 161.445,00, anzichè 161.445,04 e che l'importo della voce economie e imprevisti è pari ad euro 4.301,07, anziché euro 4.301,11.

Considerato che:

con la succitata determinazione dirigenziale n. 1647/A1415C/2021 del 28 ottobre 2021 è stata richiesta al Ministero della Salute l'ammissione al finanziamento per l'intervento avente ad oggetto ASL CN1 – P.O. Mondovì – “*Tecnologie biomediche per allestimento n. 20 posti letto sub-intensiva*”;

in data 20/12/2021 il Ministero della Salute con nota prot. n. 0025923-16/12/2021-DGPROGS-MDS-P ha trasmesso al Settore competente il Decreto Dirigenziale recante “Ammissione a finanziamento di n. 1 intervento – scheda n. 010.010116.U.058 - Programma investimenti art. 20 L. n. 67/1988 - Piano degli interventi di cui all'art. 4 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020 – Regione Piemonte” con il quale è stato ammesso a finanziamento l'intervento denominato “*Tecnologie biomediche per allestimento n. 20 posti letto sub-intensiva*”, codice intervento 010.010116.U.058, codice CUP I91B20000570001, per un importo a carico dello Stato di euro 153.372,75 - codice finanziamento 010.010116.U.058.01 al netto della quota a carico della Regione Piemonte;

Visti:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che ha disposto norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014, in particolare viste le disposizioni dell'art. 20 del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
- il comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che prevede: “per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le

regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta";
Viste:

- la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la D.G.R. n.1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- la D.G.R. n. 50 – 5044 del 13 maggio 2022 ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Iscrizione di fondi statali diretti all'attivazione di aree sanitarie temporanee connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'art. 4 del D.L. 18/2020."

Ritenuto pertanto necessario accertare e impegnare la somma di euro 153.372,75 sul capitolo 20387/2022 dell'entrata e sul capitolo 223344/2022 della spesa, del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, a favore dell'ASL CN1, dando atto che l'accertamento della suddetta somma non è già stato già assunto con precedenti atti.

Per quanto fin qui esposto, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. 165/2001;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i;
- la L.R. n. 6 del 29 aprile 2022;
- la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022;
- la D.G.R. n. 50 - 5044 del 13 maggio 2022

determina

- di accertare, per le motivazioni espresse in premessa, sul capitolo di entrata 20387/2022 del bilancio gestionale 2022-2024 la somma di euro 153.372,75 codice versante 298156 - Dipartimento ragioneria generale IGESPES. La transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco RegISTRAZIONI contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, l'importo di euro 153.372,75 sul capitolo 223344/2022 della spesa del bilancio gestionale 2022-2024 a favore dell'ASL CN1, codice beneficiario 139820, CUP I91B20000570001. La transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco RegISTRAZIONI contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Funzionario Estensore
Andrea Cerrato

IL DIRIGENTE (A1415C - Politiche degli investimenti)
Firmato digitalmente da Leonello Sambugaro